Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2174

Istituzione della Giornata nazionale sulla partecipazione e la cittadinanza digitale

18/12/2022 - 06:05

Indice

1. DDL S. 2174 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2174 4

1. DDL S. 2174 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2174
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale sulla partecipazione e la cittadinanza digitale

Iter
9 aprile 2021: da assegnare
Successione delle letture parlamentari

S.2174	**da assegnare**

Iniziativa Parlamentare
Alberto Airola (M5S)
Cofirmatari
Arnaldo Lomuti (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **9 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 314 del 13 aprile 2021.
Classificazione TESEO
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , CITTADINANZA , PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2174

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2174

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AIROLA** e **LOMUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2021 (*)

Istituzione della Giornata nazionale sulla partecipazione e la cittadinanza digitale

*) Testo non rivisto dal presentatore.

Onorevoli Senatori. - Il prossimo 12 aprile segnerà il quinto anno dalla scomparsa di Gianroberto Casaleggio, il quale ci ha lasciato in eredità un prezioso obiettivo: costruire un ecosistema di democrazia partecipata attraverso la rete *internet*, in grado di mettere al centro dei processi decisionali i cittadini. Come scrisse Casaleggio « il *web* non sostituisce il luogo fisico, ma lo integra e lo completa ». Nelle nostre società si moltiplicano le occasioni e la necessità di un rapporto costante e più diretto, di confronto e collaborazione, fra istituzioni pubbliche e soggetti privati (individuali e collettivi).

In Europa, il rafforzamento e l'introduzione di nuove forme di partecipazione dei cittadini sono riconosciuti come importanti elementi del processo di ammodernamento delle istituzioni democratiche e di inclusione sociale. In tutto il mondo stanno crescendo le iniziative dei governi democratici per favorire la partecipazione dei cittadini, di fronte alla maggiore complessità in cui agiscono gli attori pubblici, da un lato, e alla ricchezza delle esperienze e delle competenze depositate presso i singoli cittadini, le associazioni, le comunità locali e professionali, dall'altro. Il livello locale è particolarmente promettente per il sostegno di questo processo di rinnovamento, data la caratteristica prossimità fra istituzioni locali e cittadini e la possibilità di un controllo ravvicinato sui processi decisionali e sui loro effetti.

Essere cittadini nella società dell'informazione non significa solo poter accedere ai servizi di una pubblica amministrazione più efficiente, capace di disegnare i propri servizi sui bisogni degli utilizzatori (*e-government*), ma anche poter partecipare in modo nuovo alla vita delle istituzioni politiche (*e-democracy*), tenendo conto della trasformazione in atto nelle relazioni fra attori pubblici e privati (*governance*).

Il presente disegno di legge è formato da sei articoli.

L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale sulla partecipazione e la cittadinanza digitale, da celebrarsi il 12 aprile di ogni anno, allo scopo di promuovere la cultura della cittadinanza digitale attiva, l'alfabetizzazione digitale e la diffusione dell'accessibilità a connessioni *internet*.

L'articolo 2 indica le finalità della presente proposta normativa, quali la promozione della cittadinanza digitale per nascita o dei diritti digitali.

L'articolo 3, in occasione di tale Giornata nazionale, consente allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a promuovere le finalità del presente disegno di legge, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

L'articolo 4 prevede la celebrazione di tale Giornata nazionale anche all'interno delle scuole, mediante attività educative, didattiche e formative.

L'articolo 5 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicuri adeguati spazi ai temi

connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale sulla partecipazione e la cittadinanza digitale)

1. La Repubblica riconosce il giorno 12 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale sulla partecipazione e la cittadinanza digitale, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di promuovere la cultura della cittadinanza digitale attiva, l'alfabetizzazione digitale e la diffusione dell'accessibilità a connessioni *internet*.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la partecipazione alla vita democratica del Paese attraverso l'accesso alla rete *internet*, al fine di porre i cittadini al centro dei processi decisionali pubblici;

b) promuovere i diritti digitali e l'accessibilità alla rete *internet*;

c) promuovere la cittadinanza digitale per nascita, attraverso l'accesso libero e gratuito alla rete *internet*, la formazione e l'alfabetizzazione alla cittadinanza digitale, nonché la diffusione dell'identità digitale.

Art. 3.

(Iniziative)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a promuovere le finalità di cui alla presente legge, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, attraverso attività educative, didattiche e formative, nell'ambito della loro autonomia, organizzano manifestazioni, incontri e momenti formativi, educativi e didattici, al fine di promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle finalità di cui all'articolo 2.

2. Qualora la Giornata nazionale cada in un giorno festivo, le attività educative e formative sono svolte il primo giorno feriale utile successivo.

Art. 5.

*(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.